



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO:** ADOZIONE DEFINITIVA DELLA PRIMA VARIANTE 2021 AL PRG - AREA PEREQUATIVA C3-AT7

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di luglio, alle ore 18:21, a seguito di regolare convocazione si è svolta la seduta del Consiglio Comunale in modalità telematica, come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 10 266 dd. 23.4.2020.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA		Giustificato
ANDREATTA PATRIZIO	X	
DALLEDONNE PAOLO		Giustificato
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	
CAMPESTRIN SAMUELE	X	
CIMADON LUIGI	X	
DEANESI EMANUELE	X	
DECARLI DAVIDE	X	
FERRAI MARTINA	X	
FRAINER ENRICO	X	
GALVAN MARCO	X	
GUARINI ROCCO	X	
ORSINGHER ARMANDO	X	
PAROLIN SABRINA	X	
SBETTA MARIKA	X	
TRENTIN LORENZO	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Relazione.

La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 54 “*Effetti dei piani attuativi*” comma 4 prevede che: “3. *Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2 bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.*”

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che: “4. *Entro dodici mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o mediante l'approvazione di un piano attuativo con effetto di adozione di variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2 bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata. Non è necessario acquisire nuovamente il parere della CPC sulla qualità architettonica ai sensi dell'articolo 51, comma 1, se i contenuti del piano attuativo presentato sono uguali a quelli del piano scaduto, su cui la CPC ha già espresso il suo parere. In attesa della ripianificazione il comune può comunque autorizzare interventi in deroga al limite di densità fondiaria, secondo quanto previsto dal titolo IV, capo VI. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.*”

Per tali motivi l'Amministrazione ha deciso di procedere con la ridefinizione dell'area perequativa C3-AT7 per cui il termine decennale del piano attuativo approvato con delibera del consiglio comunale n. 65 dd.11.11.2009 risulta scaduto ed ha incaricato i tecnici impiegati presso il Servizio Tecnico Comunale di redigere la variante.

Il Servizio Tecnico ha quindi prodotto gli elaborati testuali e cartografici di legge.

Si specifica che nei termini di validità del piano attuativo non sono stati realizzati lavori.

La presente variante si pone l'obiettivo di ridefinire la disciplina delle aree interessate dall'area perequativa C3-AT7. L'Amministrazione, ritenendo ancora attuali gli obiettivi e criteri dettati nella scheda vigente, ha reputato di confermare le destinazioni urbanistica e le relative regole di attuazione.

La presente Variante, come previsto dall'art.39 comma 2 lett.d) della L.P. 15/2015, nell'ambito del quadro normativo provinciale, si configura come variante non sostanziale.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 39, per tali varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1.

Il comma 3 dell'art.37 “*Adozione del PRG*” della L.P.15/2015, prevede che il Comune adotti in via preliminare la variante al piano regolatore generale e pubblichi l'avviso relativo all'adozione della variante e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal succitato comma 1. Contestualmente il Comune deposita la variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale.

Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio.

La presente Variante è stata adottata in via preliminare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 39 della L.P. n.15/2015, con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 18 marzo 2021 divenuta esecutiva in data 2 aprile 2021.

In data 4 aprile 2021 è stato pubblicato sul quotidiano Corriere del Trentino l'avviso relativo all'adozione della variante e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal succitato comma 1. Contestualmente è stato pubblicato il medesimo avviso sul sito internet del Comune e all'Albo comunale (prot. n.9634 del 31 marzo 2021) ed è stata depositata la variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, dal 4 aprile 2021 per trenta giorni consecutivi e pubblicata sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale.

In data 6 aprile 2021 (prot. com.le n.10077/2021 – numero domanda di variante generato da GPU: n.38184550) il piano è stato trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio.

Durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni come attestato dalla nota del Segretario generale prot.n.14383/2021 del 14 maggio 2021.

In data 25 maggio 2021 è stato acquisito al protocollo municipale n.15472/2021 parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento (prot.n. 380 027 - Segnatura PAT/RFS013-25/05/2021-0 380 027). Il parere è favorevole con prescrizioni; in particolare viene richiesto di stralciare il vincolo temporale introdotto nella scheda dell'area perequativa C3-AT7 al fine del prosieguo dell'iter.

Il Servizio Tecnico ha proceduto alla modifica degli elaborati come richiesto dal Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, stralciando il vincolo temporale per la firma della convenzione e la conseguente attuazione del piano, che era stato introdotto con lo scopo di avere garanzia e puntualità di intervento. Ritenendo tuttavia che l'attuazione di quest'area assume particolare rilevanza per la comunità locale, è stato confermato il vincolo temporale di 5 anni a patire dall'approvazione definitiva di questa variante, ai sensi dell'art.45 comma 3 della l.p.15/2015, per la presentazione del piano attuativo.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 37, comma 8 e dell'articolo 39 comma 3 della L.P. 15/2015, il comune deve ora procedere all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del parere espresso, senza un nuovo deposito. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporterebbe l'estinzione di diritto del procedimento.

Ai sensi del comma 9, il comune dovrà poi presentare il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.

Ai sensi del comma 2, lettera a bis) dell'articolo 11 della L.P. 15/2015, a partire dal 1° gennaio 2020 *“la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale”*. Nel caso specifico, non essendo presenti fra gli allegati files in formato shape, non è stata necessaria la verifica con il sistema GPU.

Il progetto di Variante n.01/2021 al Piano Regolatore Generale, predisposto dal Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana, è costituito dagli elaborati digitali, a firma dell'arch. Flavio Carli in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana e sottoscritti dal Segretario Generale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, di seguito elencati (con specifica del protocollo e relative impronte informatiche calcolate con algoritmo SHA256), ancorché non materialmente allegati, e conservati nel sistema informatico di protocollo comunale:

Denominazione file	Num. Protocollo	Impronta hash SHA256
Relazione_Raffronto_C3_AT7_con_modifiche.pdf.p7m	20219/2021	88AC3AF96ECA26588C6E6A5D357110688D56C3F1D298B5CE7D56EF0B51B4CF84
Relazione_Variante_C3_AT7_con_modifiche.pdf.p7m	20219/2021	D021855635544CEEFB4561E76122D947F5B47D26DB22E31ACEDD33C60C284D16

Per tale variante, non sostanziale ai sensi dell'articolo 39 comma 2, non si rende necessaria l'effettuazione dello studio di rendicontazione urbanistica, in quanto le modifiche proposte, non prevedendo nuove localizzazioni o nuove realizzazioni, non hanno modificato e non modificano effetti significativi ambientali; inoltre si specifica che nessuna di queste aree risulta all'interno o in adiacenza ad alcuna zona di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici o classificata come sito di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Per quanto riguarda i Beni di uso civico, si specifica che con la presente variante non è previsto il cambio di destinazione urbanistica di alcun bene assoggettato ad uso civico.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione di cui sopra;

Atteso che l'Amministrazione ha ritenuto di procedere con la variante non sostanziale ammessa dall'articolo 54 comma 4 della L.P. n.15/2015 al fine di ridefinire la nuova disciplina dell'area perequativa C3-AT7;

Vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e nello specifico il combinato disposto degli articoli 37 e 39;

Visto l'articolo 11, comma 2, lett. a bis) della L.P. 15/2015;

Preso atto che la presente variante non è soggetta a rendicontazione urbanistica e che non prevede il cambio di destinazione urbanistica di alcun bene soggetto ad uso civico;

Preso atto del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, acquisito al protocollo municipale n.15472/2021 parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento (prot.n. 380027 - Segnatura PAT/RFS013-25/05/2021-0380027) e delle modifiche richieste;

Preso atto che il Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana ha provveduto ad adeguare gli elaborati progettuali secondo quanto richiesto dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, confermando il vincolo temporale di 5 anni a patire dall'approvazione definitiva di questa variante, ai sensi dell'art.45 comma 3 della l.p.15/2015, per la presentazione del piano attuativo;

Esaminato il progetto di Variante n.01/2021 al Piano Regolatore Generale, predisposto dal Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana e costituito dagli elaborati digitali, a firma dell'arch. Flavio Carli in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana e sottoscritti dal Segretario Generale, che costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento, di seguito elencati (con specifica del protocollo e relative impronte informatiche calcolate con algoritmo SHA256), ancorché non materialmente allegati, e conservati nel sistema informatico di protocollo comunale:

Denominazione file	Num. Protocollo	Impronta hash SHA256
Relazione_Raffronto_C3_AT7_con_modifiche.pdf.p7m	20219/2021	88AC3AF96ECA26588C6E6A5D357110688D56C3F1D298B5CE7D56EF0B51B4CF84
Relazione_Variante_C3_AT7_con_modifiche.pdf.p7m	20219/2021	D021855635544CEEFB4561E76122D947F5B47D26DB22E31ACEDD33C60C284D16

Preso atto che per questa variante non sono previsti files in formato shape (.shp) e che quindi non è stata necessaria la verifica con il sistema GPU;

Visto i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2;

In assenza di discussine;

Visto lo Statuto comunale;

Svolta la votazione mediante appello nominale che dà il seguente esito:

Galvan Enrico: favorevole  
Andreatta Patrizio: favorevole  
Nicoletti Giacomo: favorevole  
Segnana Mariaelena: favorevole  
Cimadon Luigi: favorevole  
Frainer Enrico: favorevole  
Parolin Sabrina: favorevole  
Deanesi Emanuele: favorevole  
Guarini Rocco: favorevole  
Orsingher Armando: favorevole  
Sbetta Marika: favorevole  
Decarli Davide: favorevole  
Trentin Lorenzo: favorevole  
Ferrai Martina: favorevole  
Galvan Marco: favorevole  
Campestrin Samuele: favorevole  
quindi, riassuntivamente, con n. 16voti favorevoli,

**delibera**

1. Di adottare in via definitiva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 37 e dell'articolo 39 della L.P.15/2015, per le ragioni meglio specificate in premessa e per i motivi

indicati nel dettaglio dalla relativa relazione, la “Prima Variante 2021 – Variante non sostanziale al PRG ai sensi dell’art.54 comma 4 della l.p. n.15/2015 – Area perequativa C3-AT7” composta dagli elaborati digitali, a firma dell’arch. Flavio Carli in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico comunale e sottoscritti dal Segretario Generale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito elencati (con specifica del protocollo e relative impronte informatiche calcolate con algoritmo SHA256), ancorché non materialmente, allegati e conservati nel sistema informatico di protocollo comunale:

Denominazione file	Num. Protocollo	Impronta hash SHA256
Relazione_Raffronto_C3_AT7_con_modifiche.pdf.p7m	20219/2021	88AC3AF96ECA26588C6E6A5D357110688D56C3F1D298B5CE7D56EF0B51B4CF84
Relazione_Variante_C3_AT7_con_modifiche.pdf.p7m	20219/2021	D021855635544CEEFB4561E76122D947F5B47D26DB22E31ACEDD33C60C284D16

2. Di dare atto che la presente variante dovrà essere trasmessa alla Giunta provinciale per la successiva approvazione ai sensi dell’articolo 37, comma 9 della L.P.15/2015;

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1992 e s.m. alternativamente;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Emanuele Deanesi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Comite Maria